

Comune di COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 27 maggio 2021

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Costa Vescovato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. In fase di prima applicazione e quindi per l'anno 2021 l'aliquota è determinata nello 0,3%.
3. Il Consiglio comunale delibera annualmente l'aliquota entro il limite massimo di cui al primo comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nell'apposito sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. del 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3

Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 10.000.

Art. 4

Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Costa Vescovato dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita all'articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art. 6

Disciplina del versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1, co.143, L.27 dicembre 2006, n. 296.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art.1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il termine previsto dalla normativa.

Art. 7
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679.

Art. 9
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2021.